



*SCHEMA DI*

*DISCIPLINARE DI INCARICO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA CONSISTENTI IN PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RELAZIONE GEOLOGICA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO DA MILITELLO IN VAL DI CATANIA ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE DI SCORDIA*

Il presente reca patti e condizioni per la prestazione dei servizi tecnici di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relazione geologica dei lavori di **REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO DA MILITELLO IN VAL DI CATANIA ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE DI SCORDIA** comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi degli articoli 90 e 93 del decreto legislativo n. 163/06.

Tra

- il/la \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (provincia di \_\_\_\_\_), via /piazza \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_), nella persona del \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, soggetto competente alla stipula del contratti ai sensi del \_\_\_\_\_, di seguito denominata semplicemente "Amministrazione", e
- il/la signor\_\_ \_\_\_\_\_, iscritto all'Ordine de\_\_ \_\_\_\_\_ della provincia di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, libero professionista, con studio / sede in \_\_\_\_\_ (provincia di \_\_\_\_\_), via/piazza \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ (codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_) di seguito denominato semplicemente "professionista", il quale agisce per conto  
(scegliere la fattispecie pertinente)

proprio, in quanto libero professionista individuale titolare dello studio (codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_);

*(oppure)*

dell'associazione professionale di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_) costituita da sé stesso e dai signori \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, i quali sottoscrivono in solido il presente contratto disciplinare d'incarico;

*(oppure)*

della società di \_\_\_\_\_ di cui all'articolo 90, comma 1, lettera \_\_), del decreto legislativo n. 163 del 2006, denominata " \_\_\_\_\_", con sede in \_\_\_\_\_ (provincia di \_\_\_\_\_), via/piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_ (codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_), nella sua qualità di \_\_\_\_\_;

*(oppure)*

del consorzio stabile di società di cui agli articoli 36 e 90, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 163 del 2006, denominato " \_\_\_\_\_", con sede in \_\_\_\_\_ (provincia di \_\_\_\_\_), via/piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_ (codice fiscale 12345678901\_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_), nella sua qualità di \_\_\_\_\_;

quale operatore economico singolo;

*(oppure)*

mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi degli articoli 37 e 90, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 163 del 2006, con atto notaio \_\_\_\_\_ rep. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

#### PREMESSO

che con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ è stato approvato il verbale di gara chiuso in data \_\_\_\_\_ con conseguente aggiudicazione definitiva e affidamento dei servizi tecnici di cui al presente disciplinare di incarico (nel seguito semplicemente "contratto");

**Si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Art. 1**

Il professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione e resta obbligato alla osservanza delle norme del "Regolamento di attuazione del Codice degli Appalti –D.Leg.vo 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i.-, emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, così come recepito dalla Regione Siciliana con Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12, nonché della normativa in materia di opere pubbliche vigente nell'ambito della Regione Siciliana.

Inoltre nella redazione dei progetti devono essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari specificamente in materia di opere oggetto della presente, per progettazione e direzione, contabilità e collaudazione, ed in particolare quelle contenute nel D.M. 21 gennaio 1981 e successive eventuali integrazioni e modifiche concernente "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".

Sia nello studio che nella sua compilazione, il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati, secondo le norme per la compilazione dei progetti di opere pubbliche di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 ed in base alle altre disposizioni che impartirà in proposito l'Amministrazione.

In particolare si chiarisce che quanto indicato all'art. 36, comma 1, lettera c) e d) del regolamento 5 ottobre 2010, e cioè "tutti i particolari costruttivi e le modalità esecutive di dettaglio" deve intendersi tutti quelli che servono ad individuare compiutamente il progetto.

Ai sensi dell'art. 93, comma 2, del D. L.vo 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i., le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenuti nei commi 3, 4, 5 dello stesso articolo sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il Responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 insufficienti o eccessive, provvederà alla loro modifica e/o integrazione con atto scritto, da notificarsi al Professionista incaricato entro giorni dieci dalla firma del presente disciplinare. La data di notifica costituisce termine di inizio della prestazione professionale.

### **Art. 2**

Il progetto, oltre gli allegati di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dovrà pure comprendere, ove occorra e se richiesto dal Responsabile Unico del Procedimento, il piano particellare di espropriazione, descrittivo di ciascuno dei terreni ed edifici di cui sia necessaria l'espropriazione, con indicazione dei confini, la natura, la quantità, il numero di mappa ed il nome e cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali; nonché l'elenco in cui, per i beni da espropriare, sia indicata l'indennità offerta per la loro espropriazione e per ciascun proprietario, determinata sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare dell'art. 31 del citato D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e del D.P.R. 08/06/2001, n. 327, qualora vigente nel territorio della Regione Siciliana.

### **Art. 3**

Il professionista è tenuto a presentare all'Amministrazione il progetto definitivo completo di ogni allegato, in originale e n. 4 copie (o di più se necessarie per l'ottenimento di visto di altri

Enti) e relativo supporto informatico contenente i grafici progettuali su CD, entro giorni \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) dalla data in cui viene sottoscritta la presente convenzione, studi, accertamenti, ecc., che non competono allo stesso, quali ad esempio esplorazioni del suolo edificatorio, indagini geologiche, geotecniche, chimico-fisiche, batteriologiche, autorizzazioni, permessi, accertamenti, ecc., competenti a pubblici uffici o affidati ad altri enti o professionisti, indispensabili per la redazione completa del progetto, tranne il caso in cui vengano affidati allo stesso professionista.

Il professionista è tenuto alla presentazione del livello esecutivo della progettazione in \_\_\_\_\_ giorni a decorrere dalla data di comunicazione da parte del RUP dell'avvenuta approvazione di tutti gli Enti del progetto definitivo.

Qualora la presentazione degli elaborati del progetto venisse ritardata oltre il termine sopra stabilito, sarà applicata una penale pari di euro 135,00 per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso. Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 60 (sessanta) l'Amministrazione resterà libero da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso spese relativi all'opera eventualmente svolta.

Il professionista, ai sensi del comma 3 dell'art. 91 del D.lgs. 163/2006 potrà avvalersi del subappalto, per la propria area di competenza, limitatamente alle attività relative alle indagini geologiche, geotermiche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, prove di laboratorio, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'inclusione delle prestazioni professionali. Resta, comunque, impregiudicata la responsabilità del progettista.

#### **Art. 4**

La prestazione professionale del Geologo per l'adempimento dell'incarico comprende :

- a) studio per la compilazione della relazione geologica relativa alla relazione specialistica (studio geomorfologico) e compilazione del preventivo sommario dei lavori a scopo geognostico;
- b) compilazione del programma dettagliato della prospezioni geognostiche, delle prove in sito e delle analisi, nonché del relativo preventivo particolareggiato;
- c) studio per la compilazione della relazione geologica relativa al progetto esecutivo includente:
  - ✓ prospezione ed assistenza alle prove ed analisi in sito e in laboratorio ed accertamento della regolare esecuzione;
  - ✓ elaborazione dei dati derivanti dalle prospezioni, analisi e prove esame del progetto esecutivo e programmazione degli eventuali interventi di sistemazione dell'area in esame o comunque relativi a problemi di natura geologica;

- ✓ stesura della relazione definitiva con disegni e schizzi in numero e scala sufficiente per identificare le parti;
- d) direzione ed alta sorveglianza sotto l'aspetto geologico dei lavori con visite periodiche al cantiere, emanando, in collaborazione con la direzione lavori, le disposizioni e gli ordini per l'attuazione dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita;
- e) operazioni di accertamento dal punto di vista geologico della regolare esecuzione dei lavori nelle successive fasi di avanzamento ed al loro compimento; liquidazione dei lavori di natura geognostica.
- f) quant'altro necessario giusta le norme per la compilazione dei progetti di opere dello stato di cui al decreto ministeriale 29 maggio 1895 e successive modifiche ed integrazioni.

L'onorario per le prestazioni rese dal professionista nell'adempimento dell'incarico, di cui alla presente convenzione (punti b+c+d+e), è determinato sulla base della tariffa per le prestazioni professionali dei geologi approvata con decreto ministeriale 18 Novembre 1971 e successive modifiche ed aggiornamenti.

Nel caso in cui trattasi di prestazioni compensate a percentuale, (art. 18 del decreto ministeriale 18 Novembre 1971), ai sensi dell'art. 21 della vigente tariffa professionale si attribuisce all'opera oggetto del presente disciplinare la classe e categorie III.

Gli importi base sui quali si applicano le percentuali sono quelli dei consuntivi lordi delle varie classi e categorie dell'opera.

A questi effetti per consuntivo lordo dell'opera si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori e forniture, ed ai laboratori specializzati, computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi liquidati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo.

Nel caso di risoluzione o rescissione, a termine delle vigenti disposizioni, dei contratti di appalto dei lavori per lo studio geologico, spetterà al professionista un'aliquota dell'onorario dovuto, da commisurarsi all'importo complessivo dei lavori eseguiti, se trattasi di prestazione compensate a percentuale o un onorario calcolato sulla base delle effettive prestazioni rese se esso va computato a vacanza, a discrezione o a quantità.

Nessun compenso o indennizzo, oltre quelli a lui spettanti per la redazione del progetto di cui agli articoli precedenti sarà corrisposto al professionista, nel caso che i lavori dallo stesso progettati per qualsiasi motivo non abbiano comunque inizio.

Ove, il recesso dall'incarico di direzione dei lavori fosse dovuto a gravi e giustificati motivi, sarà corrisposto al professionista l'onorario ed il rimborso spese per la progettazione più le competenze per la prestazione parziale di direzione dei lavori, il tutto senza maggiorazioni per incarico parziale.

Al rimborso delle spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio dal professionista e dal suo personale d'aiuto, per qualsiasi motivo attinente le prestazioni di cui alla presente convenzione, nonché delle altre spese di qualunque natura incontrate, si provvede mediante l'applicazione della percentuale sull'importo dell'onorario in funzione della distanza come previsto dalla delibera dell'Ordine Regionale dei Geologi del 27.11.92.

Tutte le altre spese necessarie per la compilazione del progetto e per la direzione dei lavori restano a completo carico del professionista, ad eccezione soltanto delle spese occorrenti per eventuali trivellazioni, accertamenti geognostici, apposizioni di termini, caposaldi e simili, carte catastali, topografiche, accertamenti su opere esistenti che implicino impiego di attrezzature e mano d'opera, analisi di laboratorio, rilascio di autorizzazioni, concessioni, pareri igienico-sanitari, analisi chimico-fisiche e biologiche, previa presentazione di fatture e purchè gli importi non superino le tariffe ed i prezzi correnti.

#### **Art. 5**

Prima dell'approvazione, il Responsabile del procedimento procede in contraddittorio con il professionista a verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente ed al documento preliminare alla progettazione.

In caso di grave errore o omissione progettuale il professionista, se richiesto dall'Amministrazione, ha l'obbligo di riprogettare i lavori a proprio carico, senza costi ed oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

Resta nella facoltà dell'Amministrazione avvalersi della polizza assicurativa che il professionista dovrà stipulare per la copertura di tali errori ai sensi dell'art. 111 del Codice 163/2006.

Il progettista incaricato della progettazione esecutiva deve essere munito, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La mancata presentazione da parte del progettista della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale, fino alla sua produzione.

Il professionista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che si rendessero necessari, e che ad esso competono, per la approvazione del progetto stesso ai sensi dell'art. 5 della Legge 12 luglio 2011 n° 12, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita del diritto di ogni compenso sia per onorario che per rimborso spese.

Qualora le modifiche, ecc. comportino cambiamenti nella impostazione progettuale (cambiamenti del suolo edificatorio o della sua originaria conformazione, cambiamenti di tracciato, di manufatti importanti o di altro) determinati da nuove o mutate esigenze autorizzate dall'Amministrazione, intervenute successivamente alla data di presentazione all'Amministrazione del progetto esecutivo, al professionista spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera di cui al successivo art. 12.

Il professionista è tenuto a dare la propria collaborazione all'Amministrazione per tutte le seguenti incombenze inerenti l'approvazione o l'ottenimento di nulla-osta di altri Enti ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 207/2010, senza che ciò possa comportare maggiorazione di onorario da parte del professionista:

1. Verifica dell'iter burocratico di approvazione presso i vari enti per l'ottenimento di N.O. e/o autorizzazioni.

#### **Art. 6**

I prezzi unitari delle categorie di lavoro previste in progetto saranno quelli del prezzario regionale, di cui all'art. 10 della legge n. 12 del 12 luglio 2011, vigente alla data di presentazione del progetto.

Per le categorie di opere non contemplate nel suddetto prezzario o per eventuali scostamenti di prezzo, resi indispensabili da obiettive ragioni, i relativi prezzi unitari dovranno essere giustificati con apposite analisi i cui costi elementari saranno quelli di mercato corrente alla medesima data di presentazione del progetto, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 12 del 12 luglio 2011. Nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezzario unico regionale, prima della indizione della gara, su parere motivato del Responsabile Unico del procedimento, il professionista è obbligato ad aggiornare i prezzi.

In questo caso si applicherà il compenso previsto dall'art. 23b della L. 143/49, sostituendo all'aliquota "d" di tab. B, l'aliquota "h" della tabella B allegata al D.M. 04/04/2001.

#### **Art. 7**

Fermo restando che le prestazioni professionali saranno compensate applicando il ribasso offerto in sede di gara (pari al \_\_\_\_% - \_\_\_\_\_percento), l'onorario per lo studio e la redazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nonché quello per la direzione, misura, contabilità, liquidazione dei lavori ed assistenza al collaudo ove previsto, sarà desunto, a seconda delle varie classi e categorie di opere, dalle Tabelle A, B, B1 – B6 del decreto ministeriale 4 aprile 2001 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto in esso non

previsto, dalla Legge 2 marzo 1949 n. 143 e successivi modifiche ed integrazioni, che approva la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere ed architetto ex art. 92, comma 3 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, che si intende qui richiamato integralmente.

A tale scopo ed ai sensi della vigente tariffa professionale si attribuisce presuntivamente all'opera oggetto del presente disciplinare la classe VIII della Tabella A, B-B6, allegata alla tariffa vigente.

Agli effetti della determinazione degli onorari, le opere verranno suddivise nelle classi e categorie di cui all'articolo 14 della Legge 149/49 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli onorari, ai sensi dell'art. 14 della Legge 143/49 s.m.i., verranno commisurati separatamente, sugli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente.

L'importo definitivo per la liquidazione delle competenze professionali va commisurato ai consuntivi lordi delle varie classi e categorie dell'opera, come indicato all'art. 15 della Legge 143/49, al lordo dei ribassi d'asta, escluse le liquidazioni per spese tecniche.

Nel caso che il progetto preveda ripetizione di opere complete di tipo e caratteristiche costruttive identiche, e senza che il complesso d'insieme richieda speciali cure di concezione, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21 agosto 1958 e s. m., l'importo da prendere a base della liquidazione dell'onorario è quello di una sola opera aumentata degli importi delle opere ripetute, ridotti, questi ultimi, ad una aliquota di quelli effettivi che potrà variare da 1/5 ad 1/2 a seconda delle loro caratteristiche e della loro importanza.

Nell'onorario per la direzione deve intendersi compreso anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell'impresa, e ciò anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi in dipendenza dell'accoglimento totale o parziale delle riserve stesse.

Nel caso di risoluzione o rescissione dei contratti di appalto dei lavori a termine delle vigenti disposizioni, spetterà al professionista l'onorario dovuto, da commisurarsi all'importo complessivo dei lavori eseguiti.

Nessun compenso o indennizzo per la direzione, misura, contabilità, liquidazione dei lavori ed assistenza al collaudo spetterà al professionista nel caso che i lavori per qualsiasi motivo non siano comunque consegnati all'impresa aggiudicataria; nel caso che, avvenuta la consegna, non siano iniziati, spetterà al professionista un rimborso di spese ed onorari a vacazione per le prestazioni effettivamente fornite.

#### **Art. 8**

Il recesso dall'incarico da parte del progettista, nella fase di progettazione, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.



#### **Art. 9**

A rimborso delle spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio dal professionista e dal suo personale d'aiuto, per qualsiasi motivo attinente le prestazioni di cui alla presente convenzione, nonché delle altre spese di qualunque natura incontrate, si provvede ai sensi dell'art. 3 del D.M. 04/04/2001.

Tutte le altre spese necessarie per la compilazione del progetto restano a completo carico del professionista, ad eccezione soltanto delle spese occorrenti per eventuali trivellazioni, studi geologici, studi geotecnici, accertamenti geognostici, apposizione di termini, capisaldi e simili, carte catastali, topografiche, accertamenti su opere esistenti che implicino impiego di attrezzature e manodopera, analisi di laboratorio, rilascio di autorizzazioni, concessioni, pareri igienico-sanitari, analisi chimico-fisiche e biologiche, previa presentazione di fatture e purché gli importi non superino le tariffe ed i prezzi correnti.

#### **Art. 10**

Oltre al rimborso spese di cui all'art. 8 ed alla corresponsione dell'onorario di cui all'art. 6, null'altro spetta al professionista a qualsiasi titolo, per l'incarico di cui all'art. 1 della presente convenzione.

#### **Art. 11**

Le somme per onorario e spese dovute per lo studio e la redazione del progetto di cui alla presente convenzione, verranno corrisposte al professionista solo dopo l'ottenimento dei pareri ed autorizzazioni prescritte, l'approvazione in linea tecnica dello stesso.

#### **Art. 12**

Per la compilazione di progetti stralcio, nel caso che gli onorari e spese del progetto generale vengano inizialmente pagati per intero, valgono le seguenti norme:

- per la compilazione dei progetti di stralcio del progetto generale esecutivo redatto dal progettista, che vengano richiesti dall'Amministrazione, successivamente alla presentazione del progetto generale, sarà corrisposto al professionista un compenso pari al 25% della percentuale complessiva dell'importo del progetto di stralcio, applicato sull'importo dello stralcio stesso.

Qualora il professionista venga inizialmente incaricato della progettazione completa (di massima e d'esecuzione) e l'Amministrazione richieda che il progetto esecutivo, anziché in unico elaborato, venga compilato insieme ad un primo lotto, spetta al professionista un compenso suppletivo pari al 15% degli onorari e spese calcolati sull'importo del 1° lotto medesimo; per i lotti successivi vale quanto stabilito al precedente comma.

#### **Art. 13**

Per la compilazione di perizie di variante in corso d'opera limitate alla sola redazione di un nuovo computo metrico estimativo per l'assestamento delle partite contabili, spetta al professionista il pagamento delle aliquote e) ed h) della tabella B allegata al D.M. 04/04/2001 ridotta del 25% e computato sull'importo complessivo dei lavori. Se la perizia di variante in corso d'opera prevede variazioni rese necessarie nel progetto, spetta al professionista il pagamento delle aliquote per le prestazioni della tabella B, effettivamente eseguite, valutate sull'importo delle sole opere variate, e ridotte del 25%.

Per la compilazione di perizie suppletive per nuove opere e lavori, spetta al professionista il pagamento delle aliquote della tabella B per le prestazioni effettivamente eseguite, valutate sull'importo delle opere suppletive e ridotte del 25%.

Per la compilazione di perizie di variante e suppletive che prevedono nuove opere o lavori spetta al professionista il pagamento degli onorari e spese valutati con le aliquote della tabella B della tariffa per le prestazioni effettivamente eseguite, applicate sulla somma degli importi delle nuove opere e lavori di variante e suppletivi, con la riduzione del 25%.

Qualora la necessità di introdurre varianti od aggiunte al progetto originario dovesse dipendere da cause addebitabili al professionista nessun compenso è dovuto allo stesso per le necessarie prestazioni, restando salve le derivanti responsabilità.

#### **Art. 14**

L'Amministrazione, di concerto con il professionista, potrà fornire allo stesso tipi, disegni, rilievi ed altri elaborati di competenza del professionista, che facilitino il suo compito, per la redazione del progetto.

Nel caso in cui le parti si avvalgono di tale facoltà, sull'onorario relativo alle aliquote delle relative prestazioni, sarà effettuata la riduzione del 20%.

#### **Art. 15**

Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, ovvero introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta, semprechè non venga, in definitiva, modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica o architettonica, o nei criteri informativi essenziali. Ove necessario il giudizio sull'esistenza di sostanziali modifiche nella parte artistica o architettonica è demandato al competente Ordine Professionale.

#### **Art. 16**

I compensi per progettazione, attività accessorie saranno liquidati e pagati su presentazione di fatture emesse dal Professionista incaricato e previa verifica della regolarità contributiva, ove dovuta.

I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente del professionista incaricato individuato con il codice IBAN: \_\_\_\_\_ al fine di consentire la tracciabilità dei flussi finanziari.

*(se del caso aggiungere il seguente comma)*

Nel solo caso il cui il geologo incaricato in sede di aggiudicazione sia un libero professionista esterno alla struttura organizzativa del professionista incaricato il corrispettivo relativo alla relazione geologica può essere corrisposto direttamente dall'Amministrazione committente al predetto geologo.

#### **Art. 17**

La liquidazione dei compensi spettanti al professionista avverrà su presentazione della fattura ed il visto di congruità del RUP.

#### **Art. 18**

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Amministrazione tra gli avvocati dello Stato o tra i componenti dell'Ufficio legislativo e legale della Regione con la qualifica di avvocato, uno dal professionista ed il terzo da designarsi d'intesa tra le parti o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale competente.

#### **Art. 19**

Sono a carico del professionista tutte le spese del presente atto, quelle di registrazione e le consequenziali nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Restano a carico dell'Amministrazione le somme dovute al professionista ai sensi dell'art. 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, l'I.V.A. professionale e quant'altro dovuto per legge.

#### **Art. 20**

In Conformità all'art. 148 del D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 rientrano tra i compiti del direttore dei lavori, qualora l'incarico sia esteso anche alla direzione lavori:

1. che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al controllo, provvedendo a curare la redazione del giornale dei lavori di cui all'art. 182 del D.P.R. 207/2010;

2. interloquire, in via esclusiva, con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto e delle attività di subappalto e a tutte le incombenze di cui all'art. 118 del D. Leg.vo 163/2006 e s.m.i.;
3. l'accettazione dei materiali usati in cantiere, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi casi come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni.
4. verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle Leggi vigenti nei confronti degli operai in materia di collocamento e di istituti previdenziali e delle disposizioni dei contratti di categoria relativi alla manodopera impiegata e le ulteriori incombenze di cui all'art. 118 del D. Leg.vo 163/2006 e s.m.i, procedendo a rilasciare apposita certificazione liberatoria in corrispondenza delle emissioni degli stati di avanzamento ed almeno ogni quattro mesi nel corso dei lavori.

Inoltre, riconoscendo allo stesso i compensi previsti dal D.M. 04/04/2001, rientrano tra i compiti del Direttore dei Lavori:

5. curare la verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati .

Qualora il direttore dei lavori non osservi quanto disposto nel presente articolo l'Amministrazione aggiudicatrice, fermo restando le sanzioni già previste dalla normativa vigente, provvede nei casi di particolare gravità, alla revoca dell'incarico.

#### **Art. 21**

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

- a) Il \_\_\_\_\_ nella qualità come sopra e per ragioni della carica ricoperta presso la sede del Consorzio d'ambito territoriale ottimale - Catania acque;
- b) Il professionista presso il proprio studio in \_\_\_\_\_.

Il professionista con la sottoscrizione della presente convenzione dichiara sotto la propria personale responsabilità di non avere rapporti con l'Amministrazione o altri Enti Pubblici che ostino all'esercizio della libera professione, né altri rapporti che possano essere in contrasto con l'incarico ricevuto.

#### **Art. 22**

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare, si fa riferimento alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti, e al D.M. 04/04/2001 e successive modifiche ed integrazioni nonché alle norme del Codice Civile.

**Art. 23**

*(Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)*

L'incaricato assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed all'uopo indica:

- dati anagrafici: \_\_\_\_\_
- Codice fiscale: \_\_\_\_\_
- codice IBAN del conto corrente dedicato: \_\_\_\_\_

Intestatario del conto:

nome e Cognome/Ragione Sociale: \_\_\_\_\_

Sede Legale: \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ e P. IVA: \_\_\_\_\_

- I soggetti (persone fisiche) delegati ad operare sul conto corrente dedicato sono:

- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

L'incaricato si impegna, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai suddetti dati .

**Art. 24**

La presente convenzione è senz'altro impegnativa per il professionista.

Letto, confermato e sottoscritto.

Catania lì

IL PROFESSIONISTA INCARICATO

PER L'ENTE